

NUOVO STATUTO FEDERALE



F.I.P.E.

Federazione Italiana Pesistica

Deliberazione del Consiglio Federale del 4.03.2012

Deliberazione Commissario ad Acta CONI n. 1062 del 18.06.2012

Deliberazione della Giunta Nazionale del Coni n. 245 del 3.7.2012

Indice

Art. 1. - Costituzione e scopi	pag. 3
Art. 2. – Patrimonio	pag. 4
Art. 3. - Entrate e mezzi di finanziamento	pag. 5
Art. 4. – Esercizio e Gestione Finanziaria	pag. 5
Art. 5. - Le Società ed Associazioni Sportive	pag. 6
Art. 6. – Diritti e doveri delle Società Sportive	pag. 7
Art. 7. - I tesserati	pag. 7
Art. 8. - Diritti e doveri dei tesserati	pag. 8
Art. 9. - Vincolo Sportivo	pag. 8
Art. 10. - Adesione ed obblighi	pag. 9
Art. 11. – Sistema di Giustizia ed arbitrato per lo sport	pag. 10
Art. 12. – Arbitrato federale	pag. 10
Art. 13. - Organi Federali ed altre strutture	pag. 11
Art. 14. – Voti	pag. 11
Art. 15. - Eleggibilità e candidature	pag. 12
Art. 16. - Incompatibilità	pag. 14
Art. 17. - L'Assemblea Nazionale	pag. 15
Art. 18. – L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva	pag. 17
Art. 19. – L'Assemblea Nazionale Straordinaria	pag. 18
Art. 20. - Il Presidente della Federazione	pag. 19
Art. 21. - Il Consiglio Federale	pag. 19
Art. 22. - Il Presidente Onorario e i Membri d'Onore	pag. 22
Art. 23. - Il Collegio dei Revisori dei Conti	pag. 22
Art. 24. – Il Segretario Generale e la Segreteria Federale	pag. 23
Art. 25. - Le Assemblee Regionali	pag. 23
Art. 26. - I Comitati Regionali	pag. 25
Art. 27. - Delegati Provinciali	pag. 26
Art. 28. - Principi di Giustizia Sportiva	pag. 26
Art. 29. - La Commissione Federale d'Appello	pag. 28
Art. 30. - Il Giudice Sportivo ed i Giudici Sportivi Aggiunti	pag. 28
Art. 31 - Il Procuratore Federale e i Sostituti Procuratori Federali	pag. 29
Art. 32. - Regolamenti Federali	pag. 29
Art. 33. - Modifiche dello Statuto	pag. 29
Art. 34 - Scioglimento della Federazione	pag. 30
Art. 35 - Norma transitoria	pag. 30
Art. 36 - Norma finale	pag. 30

FEDERAZIONE ITALIANA PESISTICA

Art. 1 - Costituzione e scopi

- 1) La Federazione Italiana Pesistica (F.I.P.E.) è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato, riconosciuta e federata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano e come Disciplina Sportiva Paralimpica dal Comitato Italiano Paralimpico, fondata il 18 maggio del 1902; è formata da tutte le Società, le Associazioni Sportive ed i Gruppi Sportivi Militari e di Stato, costituite ai sensi della normativa vigente che, senza scopo di lucro, praticano in Italia la Pesistica Olimpica, Paralimpica e le discipline della Cultura Fisica che prevedono l'utilizzo di sovraccarichi e resistenze finalizzate all'attività sportiva agonistica, al Fitness ed al benessere fisico (Wellness), ispirandosi al principio di democrazia e di partecipazione di chiunque in condizioni d'uguaglianza e di pari opportunità. Tutta l'attività disciplinata dalla F.I.P.E. è di natura non professionistica e in ogni caso dilettantistica ed è disciplinata dalle norme dell'ordinamento sportivo e di quello statale applicabili in materia di attività sportiva dilettantistica.

Nell'ambito dell'ordinamento sportivo alla F.I.P.E. è riconosciuta autonomia tecnica organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI e del CIP per quanto attiene alla disciplina paralimpica.

- 2) La F.I.P.E. promuove, organizza, disciplina e diffonde:
 - a) la pratica della Pesistica Olimpica e le discipline della Cultura Fisica che prevedono l'utilizzo di sovraccarichi e resistenze finalizzate all'attività sportiva agonistica, al Fitness ed al benessere fisico (Wellness), in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali, del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e della International Weightlifting Federation (I.W.F.).
 - b) la pratica della Pesistica Paralimpica in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Italiano Paralimpico e dell'International Paralympic Committee (IPC) e dell'IPC-Powerlifting.
- 3) La F.I.P.E. è affiliata ai seguenti organismi internazionali competenti: International Weightlifting Federation (IWF), European Weightlifting Federation (EWF) e la Mediterranean Weightlifting Federation (MWC) e dalle quali è riconosciuta come unica rappresentante in Italia relativamente alla disciplina della Pesistica Olimpica.
La F.I.P.E. è inoltre riconosciuta dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), ed attraverso quest'ultimo dall' International Paralympic Committee (IPC), e dall'IPC-Powerlifting, come unica rappresentante in Italia relativamente alla disciplina della Paralimpica (Powerlifting).
- 4) Le discipline sportive della F.I.P.E., oltre alla Pesistica Olimpica, comprendono le seguenti specialità sportive: la Distensione su Panca, il Biathlon Atletico, lo Sviluppo Muscolare, il Braccio di Ferro, le Palestriadi, i Powergames, la Pesistica Paralimpica oltre a tutte quelle specialità sportive che prevedono l'utilizzo di sovraccarichi e resistenze, finalizzate all'attività sportiva agonistica, al Fitness ed al benessere fisico (Wellness) sulla base dei Regolamenti Tecnici Federali.
- 5) L'attività federale è a carattere dilettantistico; è suddivisa in attività agonistica, non agonistica e amatoriale-promozionale. Per attività agonistica e non agonistica si intende la partecipazione con Atleti a qualsiasi manifestazione internazionale, nazionale o regionale, inserita nei rispettivi calendari ufficiali e tutta l'attività di preparazione ad esse collegate. Tale attività deve essere svolta secondo le norme dei Regolamenti Tecnici. Per attività

amatoriale si intende l'organizzazione di manifestazioni non competitive volte al raggiungimento della più ampia partecipazione possibile o comunque ogni attività promozionale non rientrante nell'attività agonistica e non agonistica e non inserita nei calendari ufficiali.

I limiti di età di ciascuna delle suddette tipologie di attività sono disciplinati nel Regolamento Organico Federale.

- 6) La F.I.P.E. promuove ed organizza, inoltre, attività ludiche e ricreative, di formazione sportiva, didattica e d'aggiornamento tecnico, anche in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, con le Forze Armate e Corpi dello Stato, con gli Enti Locali, con gli Enti di Promozione Sportiva e con altre Istituzioni, tenendo conto dei ruoli e delle competenze di ognuno.
- 7) La F.I.P.E., con adesione incondizionata alle Norme Sportive Antidoping emanate dalla Giunta Nazionale CONI, in attuazione del Codice della World Antidoping Agency (WADA) attua la prevenzione per la tutela della salute degli Atleti e reprime l'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli Atleti nelle attività sportive.
- 8) La F.I.P.E. esercita le sue prerogative istituzionali attraverso gli Organi centrali e Periferici, individuati nel presente Statuto.
- 9) Per il raggiungimento dei suoi scopi la F.I.P.E. può altresì:
 - a) promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie;
 - b) promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente che mediante convenzioni, corsi di formazione anche sotto forma audiovisiva;
 - c) aderire e/o riconoscere enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali, con scopi uguali, affini o complementari ai propri;
 - d) costituire, assumere interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma in società di capitali per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro;
 - e) svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente che indirettamente, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.
- 10) La F.I.P.E. è estranea a qualsiasi questione politica, religiosa e razziale.
- 11) La F.I.P.E. ha sede in Roma e la sua durata è illimitata.

Art. 2. - Patrimonio

- 1) Il Patrimonio della F.I.P.E. è costituito da:
 - a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
 - b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
 - c) patrimonio netto;
 - d) debiti e fondi.
- 2) Tutti i beni oggetto di patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Federale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 3 - Entrate e mezzi di finanziamento

- 1) Alle spese occorrenti per il funzionamento della F.I.P.E. si provvede con le entrate derivanti:
 - a) da eventuali contributi del C.O.N.I., del CIP e di altri enti, pubblici o privati;
 - b) dalle quote di affiliazione e tesseramento;
 - c) dalle quote di iscrizioni ai corsi di formazione, aggiornamento, alta specializzazione, e seminari, anche per effetto di accordi e convenzioni stipulate con Società ed Enti Pubblici o Privati.
 - d) dai proventi delle manifestazioni sportive anche a carattere internazionale;
 - e) da attività didattica e di ricerca scientifica applicata allo sport;
 - f) dalla vendita di pubblicazioni federali;
 - g) da donazioni a qualunque titolo erogate da privati, enti o società ed accettate con delibera dal Consiglio Federale;
 - h) da tutte le altre attività istituzionali, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tasse, multe e penalità eventualmente inflitte ai tesserati o agli affiliati;
 - i) da ogni altra attività strumentale, anche commerciale, purché finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Art. 4- Esercizio e Gestione Finanziaria

- 1) L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
- 2) Il bilancio della F.I.P.E. è unico e rappresenta la situazione patrimoniale ed il conto economico. Esso è redatto nel rispetto dei principi contabili economico patrimoniali.
- 3) La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio preventivo annuale deliberato dal Consiglio Federale e trasmesso al CONI, corredato dalle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale, entro i termini previsti per la necessaria approvazione della Giunta Nazionale del CONI.
- 4) Successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario, entro la data indicata dal CONI e comunque non oltre il 30 aprile di ciascun anno, il Consiglio Federale delibera il bilancio d'esercizio e lo trasmette al C.O.N.I. corredato dalle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente entro i termini previsti, per la necessaria approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.
- 5) Ove vengano costituite società strumentali allo svolgimento dei compiti della F.I.P.E., il loro bilancio deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI.
- 6) Il bilancio di esercizio annuale e le relazioni illustrative, dopo l'approvazione del CONI sono comunicati agli affiliati e tesserati mediante pubblicazione sul sito web federale.
- 7) La gestione amministrativo-contabile della F.I.P.E. spetta al Segretario Generale sotto la vigilanza del Consiglio Federale ed è disciplinata dall'apposito Regolamento di Amministrazione e Contabilità Federale.

Art. 5. - Le Società ed Associazioni Sportive

- 1) Possono essere affiliate alla F.I.P.E., a condizione che le loro domande di affiliazione siano approvate dal Consiglio Federale, le Società e le Associazioni Sportive formalmente costituite che intendono praticare le discipline sportive controllate dalla F.I.P.E. e che:
 - a) siano costituite nel rispetto dell'Art. 90 della Legge 289/02 e successive modificazioni ed integrazioni, siano conformi alle norme ed alle direttive del C.O.N.I., allo Statuto ed ai Regolamenti Federali;
 - b) abbiano a disposizione un impianto che sia idoneo allo svolgimento delle attività federali;
 - c) si avvalgano di un Insegnante Tecnico Sociale qualificato dalla Federazione e regolarmente tesserato.
- 2) Le Società e le Associazioni Sportive di cui al punto 1) del presente Articolo - che di seguito verranno indicati come Società Sportive - sono soggette al riconoscimento ai fini sportivi del Consiglio Nazionale del CONI o, per delega, del Consiglio Federale della F.I.P.E. Gli Statuti delle Società Sportive affiliate, nonché le relative eventuali modifiche, devono essere approvati, ai fini sportivi, dalla Giunta Nazionale del CONI o, su delega della medesima, dal Consiglio Federale.
I Gruppi Sportivi Militari e di Stato per potersi affiliare alla F.I.P.E. devono risultare firmatari dell'apposita convenzione con il CONI, anche in deroga ai requisiti di cui al precedente Punto 1).
- 3) Ai fini del riconoscimento, ai fini sportivi, delle Società Sportive da parte del CONI, gli Statuti delle stesse, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della F.I.P.E.
- 4) Le Società Sportive affiliate cessano di far parte della Federazione per:
 - a) recesso;
 - b) scioglimento deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci;
 - c) mancato rinnovo dell'affiliazione;
 - d) revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale per la perdita di uno dei requisiti previsti nel Punto 1) del presente Articolo;
 - e) Radiazione irrogata dai competenti Organi Federali di Giustizia.
- 5) La cessazione dell'affiliazione e/o del tesseramento alla F.I.P.E. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa e l'obbligo di:
 - a) provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.P.E. ed agli altri tesserati;
 - b) restituire i beni di proprietà della F.I.P.E. ed assegnati alla Società Sportiva.
- 6) Le Società Sportive devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione e dei tesseramenti nei modi e nei termini stabiliti nei Regolamenti Federali.
- 7) In caso di revoca o diniego dell'affiliazione da parte della F.I.P.E., le Società Sportive possono proporre ricorso alla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'Art. 7, Punto 5), Lett. n), dello Statuto CONI, che si pronuncerà previa acquisizione del parere dell'Alta Corte di Giustizia Sportiva .

Art. 6. - Diritti e doveri delle Società Sportive

- 1) Le Società Sportive hanno diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività sportiva secondo i programmi e le norme federali;
 - c) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposti dalla F.I.P.E., dal CONI e dalla vigente legislazione.
- 2) Le Società Sportive sono tenute a tesserare tutti i propri Soci e ad osservare ed a far osservare lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.P.E., le deliberazioni e le decisioni dei suoi Organi ed ad adempiere agli obblighi di carattere economico. Le Società Sportive sono tenute a mettere a disposizione della Federazione gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati per far parte delle Rappresentative Federali.
 Esse sono soggette all'ordinamento sportivo e devono esercitare la loro attività salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello Sport.

Art. 7. - I tesserati

- 1) I tesserati alla F.I.P.E. sono le persone fisiche inquadrare nelle seguenti categorie:
 - a) gli Atleti;
 - b) i Dirigenti Sociali;
 - c) i Soci delle Società Sportive;
 - d) gli Insegnanti Tecnici;
 - e) gli Ufficiali di Gara;
 - f) i Dirigenti Federali;
 - g) gli Onorari ed i Benemeriti.
- 2) Il tesseramento delle Persone Fisiche di cui sopra deve essere richiesto nelle seguenti modalità:
 - a) per gli Atleti, i Dirigenti Sociali ed i Soci delle Società Sportive deve essere richiesto per il tramite di una Società Sportiva affiliata, deve essere rinnovato annualmente ed ha validità dal momento del pagamento della quota di tesseramento fino al termine dell'anno solare.
 - b) il tesseramento degli Insegnanti Tecnici deve essere richiesto dagli interessati; deve essere rinnovato annualmente ed ha validità dal momento del pagamento della quota di tesseramento fino al termine dell'anno solare;
 La qualifica di Insegnante Tecnico si acquisisce frequentando i Corsi Federali e superando i relativi esami sulla base del Regolamento di Formazione Tecnica Federale.
 - c) il tesseramento degli Ufficiali di Gara deve essere richiesto direttamente dagli interessati, deve essere rinnovato annualmente ed ha validità dal momento del pagamento della quota di tesseramento fino al termine dell'anno solare;
 La qualifica di Ufficiale di Gara si acquisisce frequentando i Corsi Federali e superando i relativi esami disposti dal Regolamento Arbitrale Federale.
 - d) Il tesseramento dei Dirigenti Federali, centrali o periferici, deve essere richiesto direttamente dagli interessati, deve essere rinnovato annualmente ed ha validità dal momento del pagamento della quota di tesseramento fino al termine dell'anno solare.
 La qualifica di Dirigente Federale, centrale o periferico, si acquisisce dall'elezione o dall'atto di nomina.
 - e) Il tesseramento degli Onorari e dei Benemeriti è gratuito ed ha carattere permanente.

Le qualifiche di Onorario e di Benemerito si acquisiscono rispettivamente dall'elezione e dall'atto della nomina.

- 3) Il tesseramento cessa:
 - a) al 31 dicembre di ogni anno;
 - b) per mancato rinnovo della quota annuale, ad esclusione degli Onorari e dei Benemeriti;
 - c) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - d) a seguito di radiazione comminata dai competenti Organi Federali;
 - e) nei casi previsti nell'Art.5, Punto 4, del presente Statuto, per gli Atleti, i Dirigenti Sociali ed i Soci delle Società Sportive;

Art. 8. - Diritti e doveri dei tesserati

- 1) I tesserati hanno diritto di:
 - a) partecipare all'attività federale;
 - b) concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali;
 - c) partecipare alle Assemblee se Presidenti Sociali (o loro Delegati), Rappresentanti degli Atleti o Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici.
- 2) Agli Atleti ed agli Insegnanti Tecnici, maggiorenni, in attività e regolarmente tesserati per una Società Sportiva, è riconosciuto l'elettorato attivo. Spetta, altresì, l'elettorato passivo se in possesso dei requisiti previsti nell'Art. 15 del presente Statuto.
- 3) La F.I.P.E. tutela le posizioni sportive delle Atlete madri in attività garantendo, nel rispetto dei Regolamenti vigenti, il diritto al mantenimento del tesseramento e del merito sportivo agonistico per tutto il periodo della maternità e fino al rientro alla pratica dell'attività agonistica.
- 4) Gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici selezionati a far parte delle Rappresentative Federali devono rispondere alle convocazioni e mettersi a disposizione della Federazione ed onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

Art. 9. - Vincolo Sportivo

- 1) Per i tesserati come Atleti Non Agonisti, Agonisti Esordienti e Master il vincolo è annuale.
- 2) Per gli Atleti tesserati come Agonisti Under 17, Juniores e Seniores il vincolo è quadriennale e si conclude, in ogni caso, al 31 dicembre dell'anno olimpico.
- 3) Lo scioglimento del vincolo sportivo è automatico nei seguenti casi
 - a) per scioglimento della Società Sportiva;
 - b) per mancata riaffiliazione della Società Sportiva entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
 - c) per mancato tesseramento dell'Atleta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, per inadempienza della Società Sportiva;
 - d) per arruolamento nei Gruppi Sportivi Militari e di Stato, anche quelli non rappresentati nel Comitato Sportivo Militare;
 - e) per sanzione inibitiva irrogata alla Società Sportiva di durata superiore ad un anno.
- 4) Inoltre, su richiesta degli Interessati e previa verifica della documentazione, il vincolo è sciolto:
 - a) per concessione di nullaosta da parte della Società Sportiva di appartenenza;

- b) per cambio di residenza in una Provincia diversa da quella della Società di origine, per motivi di studio, lavoro, trasferimento del nucleo familiare o matrimonio; al venir meno dei suddetti motivi viene ripristinato il vincolo con la Società Sportiva di origine fino alla sua naturale scadenza;
 - c) nel caso di sanzione inibitiva irrogata alla Società Sportiva inferiore ad un anno.
- 5) In casi di particolare e comprovata gravità il Consiglio Federale può autorizzare l'Atleta, fermo restando il vincolo sportivo con la Società Sportiva di appartenenza, ad allenarsi presso altra Società Sportiva e ad essere iscritto ed assistito dalla stessa durante le gare o anche autorizzarne eccezionalmente il trasferimento.
- 6) Nel caso di scioglimento del vincolo sociale per il trasferimento ad altra Società Sportiva, ivi compresi i Gruppi Sportivi Militari e di Stato, nel corso dell'anno sportivo agonistico, il punteggio maturato dall'Atleta a partire dalla data del nuovo tesseramento e fino alla conclusione del primo anno solare, spetta per il 50% alla Società Sportiva di provenienza e per il restante 50% alla nuova Società Sportiva; salvo i casi di cui al comma 3) lettere a), b) e c) in cui il punteggio viene assegnato integralmente alla nuova Società Sportiva.
- 7) Per gli Insegnanti Tecnici che vengono indicati in sede di Affiliazione\Riaffiliazione, come Insegnanti Tecnici Sociali, il vincolo è annuale.

Art. 10. - Adesione ed obblighi

- 1) Tutti coloro che aderiscono alla Federazione sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono osservare con lealtà, correttezza e disciplina lo Statuto ed ogni disposizione emanata dagli Organi Federali, i Regolamenti Tecnici specifici di ogni Disciplina Sportiva, il Regolamento Organico, il Regolamento di Giustizia Sportiva, le Norme Sportive Antidoping emanate dal CONI, nonché il Codice di Comportamento Sportivo approvato dal CONI ed ogni altro Regolamento emanato dagli Organi Federali.
- Essi non possono avere, se non previa autorizzazione del Consiglio Federale, relazioni sportive con Organizzazioni con le quali la Federazione non abbia instaurato rapporti o convenzioni e non possono avvalersi dei mezzi di pubblica informazione per censurare gli Organi Federali e gli Ufficiali di Gara.
- 2) E' fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della Federazione
- 3) Gli affiliati ed i tesserati che contravvengono a quanto previsto nello Statuto e nei Regolamenti della F.I.P.E. sono passibili delle sanzioni disciplinari previste nelle norme federali.
- Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa espressamente previsti nel Regolamento Federale di Giustizia.
- 4) Non possono far parte dell'ordinamento sportivo, e deve essere loro negata l'eventuale istanza di ammissione, per un periodo di dieci anni, quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo dell'affiliazione o del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo sopra indicato. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

Art. 11. – Sistema di giustizia ed arbitrato per lo sport

- 1) I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.
- 2) E' riconosciuta la competenza arbitrale del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport sulle controversie che contrappongono la Federazione a soggetti affiliati e tesserati, a condizione che siano stati previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a centoventi giorni, a 10.000 euro di multa o ammenda, e delle controversie in materia di doping.
- 3) Nella prima udienza arbitrale è esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione. Avverso il lodo, ove la controversia sia rilevante per l'ordinamento giuridico dello Stato, è ammesso ricorso per nullità ai sensi dell'art. 828 del codice di procedura civile.
- 4) Il Tribunale provvede alla soluzione delle controversie sportive attraverso lodi arbitrali emessi da un arbitro unico o da un collegio arbitrale di tre membri, secondo le modalità previste dall'art. 12 ter dello Statuto del Coni.
- 5) Per le controversie di cui al comma 2 che abbiano ad oggetto diritti indisponibili è ammesso il ricorso all'Alta Corte di Giustizia Sportiva, alle condizioni e secondo le modalità previste dall'art. 12 bis dello Statuto del Coni
- 6) L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 12. – Arbitrato federale

- 1) Gli affiliati e i tesserati della Federazione possono rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie interindividuali ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa, qualora non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia federali o nei casi di cui al precedente articolo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.
- 2) Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente del supremo organo di giustizia federale.
- 3) Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano quali amichevoli compositori inappellabilmente e senza formalità di procedura. Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve esser sottoscritto da tutti i componenti. E' comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
- 4) Il lodo deve esser pronunziato entro 90 giorni dalla nomina del Presidente e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve esser depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso la Segreteria degli organi di giustizia; quest'ultima ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.

- 5) L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 13. - Organi Federali ed altre strutture

- 1) Sono Organi Federali Centrali:
 - a) l'Assemblea Nazionale;
 - b) il Presidente della Federazione;
 - c) il Consiglio Federale;
 - d) il Segretario Generale
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 2) Sono Organi Federali Territoriali:
 - a) l'Assemblea Regionale;
 - b) il Presidente Regionale\Delegato Regionale;
 - c) il Consiglio Regionale;
 - d) i Delegati Provinciali.
- 3) Sono Organi Federali di Giustizia:
 - a) la Commissione Federale d'Appello;
 - b) il Giudice Sportivo ed i Giudici Sportivi aggiunti;
 - c) il Procuratore Federale ed i Sostituti Procuratori Federali.
- 4) Per la realizzazione dei propri fini istituzionali, la F.I.P.E. si avvale della Segreteria Federale.
- 5) Tutte le cariche federali suddette hanno durata coincidente con il quadriennio olimpico, salvo quanto espressamente previsto nel presente Statuto.

Art. 14. – Voti

- 1) Nelle Assemblee acquisiscono il diritto al voto di base le Società Sportive che abbiano maturato entrambe i sotto indicati requisiti:
 - a) un'anzianità minima di affiliazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea Nazionale o Regionale;
 - b) abbiano partecipato ad almeno una gara tra quelle inserite nel calendario nazionale federale, in ciascuna delle stagioni sportive concluse comprese nel suddetto periodo minimo di affiliazione ed a condizione che alla data di convocazione dell'Assemblea partecipino all'attività sportiva ufficiale federale;
- 2) Voti plurimi: alle Società Sportive che hanno diritto al voto di base sono attribuiti anche i seguenti voti plurimi in base alla classifica generale delle Società Sportive del quadriennio olimpico limitatamente alle gare delle discipline di cui al successivo comma 3):
 - a) 19 voti alle Società Sportive classificate dal 1° al 10° posto;
 - b) 16 voti alle Società Sportive classificate dal 11° al 20° posto;
 - c) 14 voti alle Società Sportive classificate dal 21° al 30° posto;
 - d) 12 voti alle Società Sportive classificate dal 31° al 50° posto;
 - e) 10 voti alle Società Sportive classificate dal 51° al 70° posto;
 - f) 8 voti alle Società Sportive classificate dal 71° al 90° posto;
 - g) 6 voti alle Società Sportive classificate dal 91° al 110° posto
 - h) 4 voti alle Società Sportive classificate dal 111°al 130° posto;
 - i) 2 voti alle Società Sportive classificate dal 131°al 150° posto;
 - j) 1 voto alle Società Sportive classificate dal 151° posto in poi.

Qualora al 10°, 20°, 30°, 50°, 70°, 90°, 110°, 130° e 150° posto si dovessero classificare a pari punti due o più Società Sportive, il numero dei voti spettanti alle posizioni di parità sarà uguale alla somma dei voti assegnati in base alle posizioni astrattamente impegnate dalle Società Sportive nella Classifica Generale, divisa in parti uguali tra tutte le Società Sportive che hanno ottenuto lo stesso punteggio. Eventuali decimali saranno arrotondati per eccesso (oltre 0,5) o per difetto (fino a 0,5). (Es: due Società classificate a pari punti al 10° ed all'11° posto hanno diritto ciascuna a: $\frac{19+16}{2}$, arrotondate per difetto, = 17voti)

- 3) Le gare nazionali utili all'attribuzione del punteggio necessario per redigere la classifica generale delle Società Sportive del quadriennio olimpico sono:
- Campionati Italiani Assoluti individuali maschili e femminili di Pesistica Olimpica;
 - Campionati Italiani Seniores individuali maschili e femminili di Pesistica Olimpica;
 - Campionati Italiani Juniores individuali maschili e femminili di Pesistica Olimpica;
 - Campionati Italiani Under 17 individuali maschili e femminili di Pesistica Olimpica;
 - Campionati Italiani Esordienti individuali maschili e femminili di Pesistica Olimpica.
 - Finale Nazionale Campionati Italiani Individuali di Distensione su Panca maschili e femminili.
- 4) La classifica generale delle Società Sportive del quadriennio olimpico valida per l'attribuzione dei voti plurimi di cui al Punto 2), viene redatta sommando i punteggi acquisiti ogni anno dagli Atleti nelle diverse categorie di peso, come indicato nella seguente tabella:

Class.	Campionato Italiano Assoluto & Senior	Campionato Italiano Junior & Under17	Campionato Italiano Esordienti & Finale Naz. Distensione su Panca
1°	26	20	14
2°	24	18	12
3°	22	16	10
4°	17	13	9
5°	16	12	8
6°	15	11	7
7°	14	10	6
8°	13	9	5
dal 9° al 25°	5	3	1

Art. 15. - Eleggibilità e candidature

- 1) Sono eleggibili alle cariche federali nel rispetto delle pari opportunità, tutti i cittadini italiani maggiorenni ed in regola con il tesseramento alla F.I.P.E. alla data di presentazione della candidatura che:
- a) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiori ad un anno;

- b) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva del CONI o di Organismi Sportivi Internazionali riconosciuti;
 - c) non abbiano subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
 - d) abbiano maturato un'anzianità di tesseramento, nell'ultimo decennio, di almeno due anni. Per quanto riguarda gli Atleti e gli Insegnanti Tecnici possono candidarsi coloro che siano in attività o siano stati tesserati alla Federazione per almeno due anni nell'ultimo decennio, nell'ambito della specifica categoria. Deve essere garantita l'equa rappresentanza di atleti ed atlete.
 - e) Inoltre, per quanto riguarda gli Atleti possono candidarsi tutti coloro che abbiano partecipato, nell'arco di due anni, nell'ultimo decennio alle seguenti competizioni:
 - Campionati Italiani Assoluti e di classe di Pesistica Olimpica;
 - Coppe Italia di Pesistica Olimpica;
 - Criterium Universitario e Master di Pesistica Olimpica;
 - Finali Nazionali di Distensione su Panca, Biathlon Atletico, Sviluppo Muscolare Braccio di Ferro, Palestriadi e Powergames.
- 2) Non possono candidarsi alle cariche federali coloro che, abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale direttamente collegata alla gestione della Federazione.
 - 3) Non possono inoltre candidarsi quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva o contro altri Organismi riconosciuti dal CONI stesso.
 - 4) Per l'eleggibilità nel Collegio dei Revisori dei Conti è richiesta l'iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili e possono essere scelti anche tra persone non tesserate alla Federazione.
 - 5) I Componenti degli Organi Federali di Giustizia devono essere in possesso della laurea in materie giuridiche o comunque di adeguata professionalità e possono essere scelti tra persone non tesserate alla Federazione.
 - 6) La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno, nel corso del mandato, anche di uno solo dei requisiti di cui ai Punti precedenti comporta l'immediata decadenza dalla carica.
 - 7) Ogni candidatura deve essere proposta, per ciascuna carica, dal seguente numero di Società Sportive (rappresentate rispettivamente dal Presidente Sociale, dal Rappresentante degli Atleti e dal Rappresentante degli Insegnanti Tecnici) aventi diritto di voto nelle seguenti specifiche votazioni:
 - a) per la carica di Presidente della Federazione, da almeno 25 Società Sportive e equamente suddivise per almeno 5 Comitati Regionali (almeno 5 Società Sportive per ciascuno dei 5 Comitati Regionali);
 - b) per la carica di Consigliere (Dirigente, Atleta ed Insegnante Tecnico), da almeno 15 Società Sportive equamente suddivise per almeno 5 Comitati Regionali (almeno 3 Società Sportive per ciascuno dei 5 Comitati Regionali) ;
 - c) per la carica di Presidente di Comitato Regionale da almeno il 25% delle Società Sportive, con arrotondamento per eccesso.

- 8) Per ogni carica federale ogni Società Sportiva avente diritto di voto può proporre un solo candidato per ciascuna delle componenti (Presidente, Consigliere Dirigente, Consigliere Atleta, Consigliere Insegnante Tecnico).
- 9) In ciascuna Assemblea può essere presentata una sola candidatura. Le candidature presentate per diverse categorie, ancorché per la stessa carica, sono inammissibili.
- 10) Le candidature alle cariche federali centrali e periferiche, debitamente sottoscritte dall'interessato, unitamente alle proposte di candidatura e contenenti la dichiarazione dell'interessato di possedere tutti i requisiti previsti nello Statuto, devono pervenire alla Segreteria Federale entro il trentesimo giorno precedente l'Assemblea Nazionale o Regionale.
- 11) L'eleggibilità dei candidati a tutte le cariche è verificata dalla Segreteria Federale che provvede entro i successivi cinque giorni a pubblicare sul sito Federale la lista dei candidati. Avverso l'atto di pubblicazione della Segreteria Federale è ammesso ricorso, entro cinque giorni, alla Commissione Federale d'Appello, la quale si pronuncerà entro i cinque giorni successivi alla ricezione del ricorso.
- 12) Le funzioni dei componenti degli organi federali sono esercitate a titolo gratuito, salvo le indennità ed il rimborso delle spese previste per il Presidente Federale e per gli altri componenti di Organi Direttivi Nazionali investiti di particolari cariche.

Art. 16. - Incompatibilità

- 1) La carica di componente degli Organi Federali Centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale della Federazione.
- 2) Le cariche di Presidente della Federazione, di Componente del Collegio dei Revisori dei Conti e di Componente degli Organi Federali di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica federale e sociale sempre nell'ambito della Federazione.
 Le cariche di Presidente della Federazione, di Consigliere Federale e di Presidente di Comitato Regionale sono, altresì, incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.
- 3) Chiunque venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro quindici giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione tra le cariche federali, si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente. In caso di mancata opzione per incompatibilità tra la carica federale ed eventuali cariche acquisite presso altri organi riconosciuti dal CONI, si ha l'immediata ed automatica decadenza dalla carica federale.
- 4) La qualifica di Arbitro è incompatibile con qualsiasi carica federale e sociale. Qualora un Arbitro venga eletto o nominato a cariche federali o sociali sarà sospeso dall'esercizio della funzione per tutta la durata della carica, senza la perdita di alcun diritto.
 Inoltre la qualifica di Arbitro è incompatibile con la qualifica di Insegnante Tecnico o Atleta. In questo caso dovrà essere esercitata l'opzione nei termini e con le modalità previste nel Regolamento Organico Federale e nei Regolamenti Tecnico ed Arbitrale della F.I.P.E.
- 5) Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati.
 Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

Art. 17. - L'Assemblea Nazionale

- 1) L'Assemblea Nazionale è il massimo Organo della Federazione e ad essa spettano poteri deliberativi.
Essa delibera soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione della sua convocazione.
- 2) L'Assemblea Nazionale può essere:
 - a) Ordinaria elettiva;
 - b) Straordinaria.
- 3) Le Assemblee Nazionali sono indette e comunicate pubblicamente, dal Consiglio Federale almeno 60 giorni prima della data stabilita; entro i suddetti 60 giorni devono essere inoltre comunicati pubblicamente gli elenchi degli aventi diritto di voto ed i voti loro assegnati e tutte le modalità di partecipazione sia per l'elettorato attivo che per quello passivo.
- 4) Contro l'errata o omessa attribuzione dei voti è ammesso il ricorso alla Commissione Federale d'Appello entro cinque giorni dalla pubblicazione sul sito federale dell'elenco degli aventi diritto di voto. La Commissione Federale d'Appello si esprime in via definitiva ed inoppugnabile.
- 5) Le Assemblee Nazionali sono convocate di norma dal Presidente della Federazione, salvo i casi statutariamente previsti; la comunicazione di convocazione deve essere inviata alle Società Sportive aventi diritto di voto almeno venti giorni prima della data fissata, a mezzo cartolina raccomandata o mezzo equipollente e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e dell'ordine del giorno dei lavori.
- 6) A tutte le Assemblee Nazionali sono invitati il Presidente della Federazione, i componenti del Consiglio Federale, i componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, il Segretario Generale, i Presidenti dei Comitati Regionali e i Delegati Regionali, il Presidente Onorario, i membri d'Onore ed i tesserati alla F.I.P.E. che ricoprono cariche elettive negli Organismi Internazionali ai cui la F.I.P.E. è affiliata.
- 7) In tutte le Assemblee Nazionali partecipano con diritto di voto, oltre ai Presidenti Sociali (o i loro Delegati), anche i Rappresentanti degli Atleti ed i Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati alla F.I.P.E., nelle rispettive categorie di appartenenza, attraverso una Società Sportiva avente diritto di voto salvo quanto previsto al successivo comma 8 lettera c). Il Rappresentante degli Atleti e quello degli Insegnanti Tecnici vengono eletti in occasione delle Assemblee elettive di categoria delle rispettive Società Sportive.
- 8) I partecipanti alle Assemblee Nazionali di cui al precedente Punto 7) hanno i seguenti voti:
 - a) nelle votazioni per le elezioni del Presidente della Federazione, del Collegio dei Revisori dei Conti ed in quelle a carattere generale, i voti attribuiti alla propria Società Sportiva sono moltiplicati per sette (Presidente Sociale o un suo Delegato), per due (Rappresentante Atleti) e per uno (Rappresentante Insegnanti Tecnici), in modo che le rappresentanze assembleari siano rispettivamente nella misura del 70%, del 20% e del 10%.
 - b) nelle votazioni per le elezioni dei Consiglieri Federali di propria competenza gli stessi voti attribuiti alla propria Società Sportiva;
 - c) nelle votazioni per l'eventuale approvazione del Bilancio d'Esercizio, di cui al successivo Art. 19, comma 4), Lett. a), vota soltanto il Presidente Sociale, o un suo Delegato, con gli stessi voti attribuiti alla propria Società Sportiva;

- d) nelle Assemblee Nazionali Straordinarie, che si svolgono nell'arco dello stesso quadriennio olimpico, le Società Sportive conservano lo stesso numero di voti di quella elettiva, purché abbiano mantenuto continuità di riaffiliazione, fatti salvi i diritti di quelle Società Sportive che, avendo acquisito nel quadriennio olimpico precedente gli altri requisiti, hanno maturato nel frattempo un'anzianità di affiliazione di almeno dodici mesi.
- 9) Ai Rappresentanti delle Società Sportive, Presidenti Sociali o Delegati, Rappresentanti degli Atleti e degli Insegnanti Tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante alla categoria per la quale risultano tesserati;
- 10) Tutte le Assemblee Nazionali sono costituite dai Presidenti delle Società Sportive, dai Rappresentanti degli Atleti e dai Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici delle Società Sportive aventi diritto di voto, salvo il caso, il caso previsto nell'Art. 19 comma 4) lettera a) alle quali partecipano solo i Presidenti Sociali o loro Delegati.
- 11) I Presidenti delle Società Sportive possono delegare a rappresentarli il Vicepresidente o un Consigliere Sociale Dirigente della stessa Società Sportiva purché regolarmente tesserati alla F.I.P.E. Inoltre, i Presidenti o i loro Delegati possono ricevere altre deleghe da Presidenti di Società Sportive aventi diritto di voto nella stessa Regione, nella misura di seguito indicata:
- fino a 100 Società Sportive aventi diritto di voto 1 delega;
 - fino a 200 Società Sportive aventi diritto di voto 2 deleghe;
 - fino a 500 Società Sportive aventi diritto di voto 3 deleghe;
 - oltre 500 Società Sportive aventi diritto di voto 4 deleghe.
 - oltre 1000 Società Sportive aventi diritto di voto 5 deleghe
- 12) Non sono previste deleghe per i Rappresentanti degli Atleti ed i Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici; qualora gli stessi siano impossibilitati a partecipare all'Assemblea, possono essere sostituiti dai rispettivi supplenti eletti in occasione delle Assemblee Sociali Elettive delle proprie Società Sportive, o anche dal primo dei non eletti.
- 13) Il Presidente della Federazione, i membri del Consiglio Federale ed i candidati alle cariche elettive non possono rappresentare Società Sportive né direttamente né per delega.
- 14) La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote associative di riaffiliazione e tesseramento preclude il diritto di partecipazione alle Assemblee Nazionali. E', altresì, preclusa la partecipazione alle Assemblee Nazionali a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.
- 15) L'Assemblea Nazionale è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, un'ora dopo, qualunque sia il numero degli aventi diritto di voto presenti. Per le sole Assemblee Elettive il quorum in seconda convocazione dovrà prevedere la presenza di almeno il 25% degli aventi diritto di voto che rappresentino almeno il 25% di tutti i voti.
- 16) La Commissione Verifica Poteri e Scrutinio per le votazioni è nominata dal Consiglio Federale e, nelle Assemblee Nazionali elettive, i suoi componenti non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.
- 17) Il Presidente della Federazione procede all'apertura dell'Assemblea Nazionale ed invita la Commissione Verifica Poteri e Scrutinio a dichiarare il numero degli aventi diritto di voto presenti (effettivamente o per delega) con il numero dei voti loro spettanti. Successivamente invita l'Assemblea Nazionale ad eleggersi per acclamazione un Presidente e un Vicepresidente, che assumono subito i relativi poteri. In caso di assenza del Presidente della Federazione, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente Vicario. Segretario dell'Assemblea Nazionale è il Segretario Generale della Federazione.

- 18) Salvo quanto previsto nell' Articolo 34 del presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea Nazionale sono valide se prese a maggioranza dei voti presenti (effettivamente o per delega) in Assemblea.
- 19) Per le elezioni alle cariche federali è sufficiente la maggioranza relativa. In caso di parità di voti, si procede mediante ballottaggio. In caso di ulteriore parità, si considera eletto il più giovane di età. Il Presidente Federale viene eletto con la maggioranza assoluta dei voti presenti in Assemblea, anche negli eventuali ballottaggi; qualora i candidati siano più di due e nessuno raggiunga il cinquanta per cento più uno dei voti presenti, verrà effettuato il ballottaggio tra i due candidati con il maggior numero di voti.
- 20) Chi ha ricoperto la carica di Presidente Federale per due mandati consecutivi non è immediatamente rieleggibile, se non nei casi ed alle condizioni di seguito indicate. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie. In deroga a quanto previsto dai precedenti commi, per l'elezione successiva a due o più mandati consecutivi, il Presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55% dei voti validamente espressi. Qualora il Presidente uscente non raggiunga alla prima votazione il quorum del 55% dei voti validamente espressi, ed in presenza di almeno altri due candidati, verrà effettuata contestualmente una nuova votazione alla quale il Presidente uscente non potrà concorrere salvo il caso in cui abbia conseguito la maggioranza assoluta dei voti presenti. In caso diverso, si dovrà celebrare una nuova assemblea a cui il Presidente uscente non potrà candidarsi.
- 21) Le votazioni si svolgono, su decisione del Presidente dell'Assemblea Nazionale, in uno dei seguenti modi:
- a) per alzata di mano e controprova;
 - b) per appello nominale;
 - c) con voto segreto se richiesto da almeno un terzo degli aventi diritto di voto e che dispongano di almeno il 50% dei voti accreditati dalla Commissione Verifica Poteri e Scrutinio;
 - d) per mezzo di strumenti elettronici.
- 22) Tutte le elezioni avvengono mediante voto segreto, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Nazionale, per il Presidente Onorario ed i Membri d'Onori che possono essere votati per acclamazione o per alzata di mano.
- 23) Gli eletti alle cariche federali entrano in carica immediatamente dopo la loro proclamazione da parte del Presidente dell'Assemblea Nazionale, che sarà fatta al termine delle operazioni di scrutinio.

Art. 18 – L'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva

- 1) L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva si riunisce entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello della celebrazione dei Giochi Olimpici estivi. Essa è costituita dai Presidenti, dai Rappresentanti degli Atleti e dai Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici delle Società Sportive aventi diritto di voto
- L'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva:
- a) elegge con votazioni separate e successive ed a voto segreto:
 - il Presidente della Federazione;
 - i Componenti del Consiglio Federale;

- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti
- b) elegge per acclamazione o per alzata di mano, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore;
- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 19 – L'Assemblea Nazionale Straordinaria

- 1) L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere convocata e celebrata entro novanta giorni nei seguenti casi:
 - a) decadenza del Consiglio Federale per effetto di impedimento definitivo del Presidente Federale; in questo caso provvede alla convocazione dell'Assemblea il Vicepresidente Federale in carica;
 - b) decadenza del Consiglio Federale per effetto di dimissioni del Presidente Federale; in questo caso provvede alla convocazione dell'Assemblea il Presidente Federale o in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, il Vicepresidente Federale in carica.
 - c) decadenza del Presidente e del Consiglio Federale per effetto di dimissioni contemporanee, presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei consiglieri federali; in questo caso provvede a convocare l'Assemblea il Presidente Federale;
 - d) decadenza del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi di quanto previsto nel successivo Art. 23 comma 1); in questo caso provvede alla convocazione dell'Assemblea il Presidente Federale.
- 2) Nell'Assemblea Nazionale Straordinaria elettiva le modalità di votazione sono le stesse previste per l'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva.
- 3) L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere inoltre convocata e celebrata entro novanta giorni, se richiesto:
 - a) dalla metà più uno delle Società Sportive aventi diritto di voto, purché rappresentino almeno un terzo del totale dei voti;
 - b) dalla metà più uno dei Componenti del Consiglio Federale;
 - c) dalla metà più uno degli Atleti o degli Insegnanti Tecnici maggiorenni aventi diritto di voto nelle rispettive Assemblee sociali.
- 4) L'Assemblea Nazionale Straordinaria, infine, si riunisce per:
 - a) approvare il bilancio d'esercizio nel caso di parere negativo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta CONI;
 - b) eleggere con votazioni separate e successive, nelle ipotesi - previste nel presente Statuto - di vacanze verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto o singoli Componenti dello stesso o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti venuto a mancare per qualsiasi motivo;
 - c) deliberare sulle proposte di modifica del presente Statuto;
 - d) deliberare sulla proposta di scioglimento della F.I.P.E.;
 - e) deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
- 5) L'Assemblea Nazionale Straordinaria, nel rispetto delle modalità e procedure previste nel presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza con un'Assemblea Nazionale Ordinaria.
- 6) Nelle Assemblee Nazionali Straordinarie, che si svolgono nell'arco dello stesso quadriennio olimpico, le Società Sportive conservano lo stesso numero di voti di quella Elettiva, purché abbiano mantenuto continuità di riaffiliazione, comprese quelle che, avendo acquisito nel

quadriennio olimpico precedente gli altri requisiti, hanno maturato nel frattempo un'anzianità di affiliazione di almeno dodici mesi.

Art. 20. - Il Presidente della Federazione

- 1) Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale ed internazionale. A tali fini, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Responsabili Tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
- 2) Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione; nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.
- 3) Il Presidente rappresenta la Federazione nei confronti di terzi ed in giudizio e la rappresenta anche nell'ambito delle Organizzazioni Sportive Internazionali.
- 4) Il Presidente Federale inoltre:
 - a) esercita il controllo e la vigilanza su tutti gli Organi ed Uffici, ad eccezione degli Organi Federali di Giustizia e del Collegio dei Revisori dei Conti, ed è responsabile del funzionamento della Federazione nei confronti dell'Assemblea Nazionale e del CONI.
 - b) convoca e presiede il Consiglio Federale, previa formulazione dell'ordine del giorno, e vigila sull'esecuzione delle delibere adottate. Convoca, altresì, l'Assemblea Nazionale, salvo i casi espressamente previsti nel presente Statuto, predisponendo le previste relazioni.
 - c) predispone le relazioni sulla gestione amministrativo-contabile da allegare ai Bilanci di previsione, a quelli consuntivi ed alle note di variazione al budget federale per la successiva trasmissione al CONI.
 - d) provvede, in caso di urgenza, su materia di competenza del Consiglio Federale, salvo a sottoporre le sue decisioni alla ratifica dell'Organo competente nella prima riunione successiva.
 - e) ha la facoltà di concedere la grazia, esclusi i casi di doping e di illecito finanziario, purché l'interessato abbia scontato almeno la metà della pena e, nei casi di radiazione, siano trascorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.
- 5) In caso di assenza temporanea, il Presidente della Federazione può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vicepresidente Vicario.

Art. 21. - Il Consiglio Federale

- 1) Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti ed alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale.
- 2) Il Consiglio Federale è composto dal Presidente della Federazione, che lo presiede, e da nove Consiglieri, di cui sei eletti dai Presidenti delle Società Sportive, due (un uomo e una donna) eletti dai Rappresentanti degli Atleti e uno eletto dai Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici. Partecipa alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto di voto, un Rappresentante dei Presidenti\Delegati Regionali.

Può inoltre essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto di voto, il Direttore Tecnico Nazionale.

Assume le funzioni di Segretario, senza diritto di voto, il Segretario Generale o un suo Delegato.

Nella sua prima riunione utile, il Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione, nomina tra i suoi componenti i due Vicepresidenti, di cui uno con la funzione di Vicario.

- 3) Tutti gli incarichi federali di nomina deliberati dal Consiglio Federale sono proposti dal Presidente della Federazione ed hanno una durata biennale salvo decadenza, dimissioni o revoca. Gli Organi Federali di Giustizia hanno una durata quadriennale e non possono essere revocati dal Consiglio Federale che li ha nominati.
- 4) Il Consiglio Federale in particolare provvede a:
 - a) concorrere alla realizzazione dei fini di cui all'Art.1 del presente Statuto;
 - b) indire le Assemblee Nazionali, fissando il relativo ordine del giorno, salvo i casi espressamente previsti nel presente Statuto;
 - c) deliberare il bilancio preventivo e quello consuntivo di esercizio da trasmettere al C.O.N.I., ed al CIP per quanto di competenza, per l'approvazione della Giunta Nazionale, entro i termini previsti dallo stesso e corredato dalle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale in conformità alle disposizioni emanate dal C.O.N.I.;
 - d) deliberare inoltre sulle variazioni al bilancio preventivo da sottoporre al CONI ed al CIP per quanto di competenza, per l'approvazione della Giunta Nazionale;
 - e) deliberare sulle dotazioni finanziarie delle strutture territoriali necessarie per assolvere i loro compiti e le loro funzioni;
 - f) deliberare i Regolamenti Federali, sottoponendoli all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'Art. 7, Punto 5), Lettera L) dello Statuto del CONI;
 - g) deliberare, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI, il riconoscimento ai fini sportivi delle Società Sportive, nonché, se delegato dalla Giunta Nazionale del CONI, l'approvazione degli Statuti e le relative modifiche;
 - h) deliberare sulle domande di affiliazione e di riaffiliazione delle Società Sportive;
 - i) definire l'organico della Segreteria Federale;
 - j) deliberare il programma dell'attività federale annuale;
 - k) attuare le delibere degli Organismi Internazionali ai quali la F.I.P.E. è affiliata e designare gli eventuali candidati alle cariche internazionali;
 - l) conferire, ratificare e revocare cariche ed incarichi federali di sua competenza;
 - m) esercitare il controllo di legittimità sulle Assemblee Regionali;
 - n) nominare i Delegati Regionali nelle Regioni e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano e nella Valle d'Aosta, in cui non vi siano almeno venti Società Sportive con diritto di voto;
 - o) nominare i Delegati Provinciali e ratificare gli incarichi tecnici proposti dai Comitati Regionali;
 - p) nominare Ispettori per effettuare controlli ed accertamenti;
 - q) provvedere, per gravi irregolarità di gestione, oltre che per accertate gravi carenze di funzionamento o per gravi violazioni dell'ordinamento sportivo, allo scioglimento delle strutture territoriali ed alla nomina di un Commissario Straordinario;
 - r) vigilare sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;

- s) stabilire i criteri generali per l'amministrazione dei fondi a disposizione della Federazione;
 - t) deliberare le disposizioni relative all'affiliazione ed al tesseramento e gli importi di tutte le quote e tasse federali;
 - u) designare il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore da proporre all'Assemblea Nazionale;
 - v) designare un atleta paralimpico da inserire, quale rappresentante della FIPE all'interno della Commissione Nazionale Atleti del CIP;
 - w) concedere amnistia;
 - x) ratificare i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di urgenza dal Presidente della Federazione;
 - y) deliberare eventuali rimborsi spese ed indennità da riconoscere ai componenti degli Organi federali e determinarne, in conformità ai criteri e parametri stabiliti dalla Giunta nazionale del CONI, l'entità e le modalità di erogazione;
 - z) fornire l'interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari;
 - aa) deliberare sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno e su ogni altra questione non attribuita dalla Legge o dallo Statuto ad altro Organo Federale.
- 5) Il Consiglio Federale è convocato, almeno quattro volte l'anno, dal Presidente della Federazione in seduta ordinaria oppure, su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria. Sono ammesse riunioni di Consiglio Federale per video o teleconferenza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico Federale ed a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti trattati. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente Federale ed il Segretario Generale.
- 6) Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della Federazione o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.
- 7) Il Consiglio Federale decade immediatamente nei seguenti casi:
- a) impedimento definitivo del Presidente della Federazione; in questo caso il Vicepresidente in carica provvede alla convocazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria che deve essere celebrata entro i successivi 90 giorni;
 - b) dimissioni del Presidente della Federazione; in questo caso il Consiglio Federale resta in prorogatio per l'ordinaria amministrazione, da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vicepresidente federale, fino alla celebrazione, entro 90 giorni dall'evento che ha determinato la decadenza, di un'Assemblea Nazionale Straordinaria;
 - c) dimissioni contemporanee, presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni della metà più uno dei consiglieri; in questo caso decade anche il Presidente a cui spetta però l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria che deve avere luogo entro i successivi 90 giorni.
- 8) In caso di decadenza o dimissioni dei componenti del Consiglio Federale in numero tale da non dar luogo a decadenza dello stesso, subentra nella carica il candidato o i candidati che, nell'ultima Assemblea Nazionale Elettiva, abbiano ottenuto il maggior numero di voti tra i non eletti, purché sia stata da loro conseguita almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto. Se nessun candidato, tra i non eletti, ha ottenuto i voti necessari o in caso di parità di voti tra i non eletti, ove non sia compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, si procede a nuove

elezioni in occasione della prima Assemblea Nazionale utile che sarà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza.

Se, invece, è compromessa la regolare funzionalità dell'Organo, si procede alla convocazione di un'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà obbligatoriamente essere celebrata entro novanta giorni dall'evento che ha compromesso la funzionalità dell'organo.

- 9) Le dimissioni che originano la decadenza degli Organi Federali sono irrevocabili.
- 10) La decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio Federale non si estende al Collegio dei Revisori dei Conti e agli Organi Federali di Giustizia.
- 11) Alle riunioni del Consiglio Federale il Presidente della Federazione può invitare tesserati alla F.I.P.E. consulenti e rappresentanti di particolari organismi o categorie.

Art. 22. - Il Presidente Onorario e i Membri d'Onore

- 1) L'Assemblea Nazionale elegge per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario della Federazione, che può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale.
- 2) L'Assemblea Nazionale elegge per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, Membri d'Onore della Federazione tra le personalità che abbiano acquisito particolari benemeritenze nell'ambito della vita federale.
- 3) Il Presidente Onorario e i Membri d'Onore costituiscono il Comitato d'Onore della Federazione.
- 4) L'Assemblea Regionale può eleggere per acclamazione, su proposta del Consiglio Regionale, il Presidente Onorario del Comitato Regionale tra le personalità che abbiano acquisito particolari benemeritenze nell'ambito della vita regionale.

Art. 23. - Il Collegio dei Revisori dei Conti

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti e due supplenti, nominati dal CONI, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione della carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti, analogamente a quanto previsto per tutti i membri del Consiglio Federale.
- 2) In caso di dimissioni o impedimento definitivo, si applicano le vigenti disposizioni in materia di Codice Civile.
- 3) I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere invitati alle Assemblee Nazionali e a tutte le riunioni del Consiglio Federale.
 Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito con la presenza della maggioranza dei componenti, delibera a maggioranza assoluta e deve riunirsi almeno quattro volte all'anno, su convocazione del suo Presidente, e redigere ogni volta un verbale che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. Copia del verbale è inviato al Presidente della Federazione per le opportune comunicazioni al Consiglio Federale alla prima riunione utile.
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti:
 - a) esamina il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il bilancio d'esercizio, redigendo le prescritte relazioni sia per la parte di competenza del CONI che per quella di competenza del CIP;

- b) effettua la revisione e il controllo contabile sulla gestione della Federazione e delle sue Strutture Territoriali e il riscontro della legittimità degli atti relativi alla gestione medesima;
 - c) accerta la regolare tenuta della contabilità della Federazione e verifica, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d) vigila sull'osservanza delle norme di legge e di quelle statutarie.
- 5) I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente, per delega del Presidente del Collegio, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli Organi della F.I.P.E., previa comunicazione al Presidente della Federazione.
- Le risultanze dei controlli comportanti rilievi devono essere immediatamente rese note dal Presidente del Collegio al Presidente della Federazione per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Art. 24. – Il Segretario Generale e la Segreteria Federale

- 1) La Segreteria Federale è formata dagli Uffici necessari per dare esecuzione alle decisioni prese dal Presidente della Federazione, dal Consiglio Federale e dagli Organi Federali di Giustizia e di Controllo.
Essa deve operare secondo criteri di efficienza, di imparzialità e di economicità.
- 2) La Segreteria Federale è diretta dal Segretario Generale, che è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale
- 3) Il Segretario Generale è responsabile della gestione amministrativa della Federazione. Ha il compito di coordinare e dirigere gli Uffici che la compongono. E', inoltre, responsabile del funzionamento degli Uffici medesimi e ne risponde al Presidente della Federazione ed al Consiglio Federale.
- 4) I funzionari della Segreteria Federale, responsabili degli Uffici cui sono preposti, rendono conto dei risultati della loro attività al Segretario Generale.
- 5) Il Segretario Generale è di diritto Segretario delle Assemblee Nazionali e del Consiglio Federale ed è responsabile della redazione dei verbali delle riunioni degli Organi predetti.
- 6) Il Segretario Generale, in caso di assenza o impedimento, può farsi rappresentare da un altro funzionario della Segreteria Federale.

Art. 25. - Le Assemblee Regionali

- 1) Le Assemblee Regionali deliberano soltanto sugli argomenti posti all'ordine del giorno in occasione delle loro convocazioni.
- 2) Le Assemblee Regionali sono:
 - a) Ordinarie elettive;
 - b) Straordinarie.
- 3) Le Assemblee Regionali Ordinarie elettive sono celebrate entro i sessanta giorni successivi la data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva.
Le Assemblee Regionali Elettive:
 - a) eleggono con votazioni separate e successive ed a scrutinio segreto:
 - il Presidente del Comitato Regionale;
 - i Componenti del Consiglio Regionale, nel numero di quattro (di cui un Rappresentante degli Atleti ed un Rappresentante degli Insegnanti Tecnici);
 - b) deliberano sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

- 4) Le Assemblee Regionali Straordinarie si riuniscono:
 - a) su iniziativa del Consiglio Regionale, quando lo stesso lo ritenga necessario;
 - b) su richiesta scritta e motivata avanzata da almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Regionale o da almeno la metà più uno delle Società Sportive aventi diritto di voto, purché rappresentino almeno un terzo del totale dei voti, sul territorio regionale.
- 5) Le Assemblee Regionali Straordinarie, oltre a deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno, provvedono, in caso di decadenza anticipata del Consiglio Regionale, a ricostituire l'intero Organo o ad eleggere singoli componenti dello stesso in sostituzione di quelli venuti a mancare per gli stessi motivi previsti per gli Organi Nazionali.
- 6) In tutte le Assemblee Regionali partecipano con diritto di voto, oltre ai Presidenti Sociali (o i loro Delegati), anche i Rappresentanti degli Atleti ed i Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici maggiorenni, regolarmente tesserati alla F.I.P.E., nelle rispettive categorie di appartenenza, attraverso una Società Sportiva avente diritto di voto.
Ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Comitato Regionale, i Componenti del Consiglio Regionali, i Delegati Provinciali ed i Membri d'Onore del Comitato Regionale.
- 7) La morosità derivante dal mancato pagamento delle quote associative di riaffiliazione e di tesseramento preclude il diritto di partecipazione alle Assemblee Regionali. E', altresì, preclusa la partecipazione alle Assemblee Regionali a chiunque sia stata irrogata una sanzione di squalifica o inibizione in corso di esecuzione.
- 8) I Presidenti delle Società Sportive aventi diritto di voto possono delegare a rappresentarli il Vicepresidente o un Consigliere Sociale Dirigente della stessa Società Sportiva purché regolarmente tesserati alla F.I.P.E. Inoltre, i Presidenti o i loro Delegati possono ricevere altre deleghe da Presidenti di Società Sportive aventi diritto di voto nella stessa Regione, nella misura di seguito indicata:
 - oltre le 20 Società Sportive aventi diritto di voto 1 delega;
 - oltre le 50 Società Sportive aventi diritto di voto 2 deleghe;
 - oltre le 100 Società Sportive aventi diritto di voto 3 deleghe;
 - oltre le 200 Società Sportive aventi diritto di voto 4 deleghe;
- 9) Non sono previste deleghe per i Rappresentanti degli Atleti ed i Rappresentanti degli Insegnanti Tecnici; qualora gli stessi siano impossibilitati a partecipare all'Assemblea, possono essere sostituiti dai rispettivi supplenti eletti in occasione delle Assemblee Sociali Elettive delle proprie Società Sportive, o anche dal primo dei non eletti.
- 10) Il Presidente del Comitato Regionale procede all'apertura dell'Assemblea Regionale ed invita la Commissione Verifica Poteri e Scrutinio a dichiarare il numero delle Società Sportive presenti con il numero dei voti loro spettanti.
Successivamente invita l'Assemblea Regionale ad eleggersi un Presidente ed un Vicepresidente con le funzioni di Segretario, che assumono subito i relativi poteri. In caso di assenza del Presidente del Comitato Regionale, le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente.
- 11) Per quanto non previsto nel presente Articolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto relative alle Assemblee Nazionali.

Art. 26. - I Comitati Regionali

- 1) I Comitati Regionali sono costituiti in tutte le Regioni in cui vi siano almeno venti Società Sportive aventi diritto di voto e sono amministrati sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità

Il loro ambito di competenza coincide con le rispettive circoscrizioni territoriali della Repubblica Italiana. Nelle Province di Trento e di Bolzano e nella Val d'Aosta vengono istituiti Organi Provinciali separati con funzioni analoghe a quelle attribuite ai Comitati Regionali.

- 2) Laddove non sono realizzate le condizioni per la costituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale che svolge direttamente i compiti e le funzioni del Consiglio Regionale, in quanto compatibili, relazionando periodicamente al Consiglio Federale. La durata del mandato è quadriennale.
- 3) Il Comitato Regionale è retto da un Consiglio Regionale composto di un Presidente, che lo presiede, e di 4 Consiglieri, di cui un Rappresentante Atleti ed un Rappresentante Insegnanti Tecnici. Nella sua prima riunione utile il Consiglio Regionale, su proposta del Presidente del Comitato Regionale, nomina tra i suoi componenti un Vicepresidente Vicario.
- 4) Il Presidente del Comitato Regionale rappresenta, ai soli fini sportivi, la Federazione nel territorio di competenza, controlla l'attività regionale e provinciale ed è responsabile del funzionamento del Comitato Regionale nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.

Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e, nei termini e casi stabiliti, convoca l'Assemblea Regionale e svolge, in quanto compatibili, funzioni analoghe a quelle del Presidente della Federazione.

In caso di assenza temporanea, il Presidente del Comitato Regionale può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vicepresidente.

- 5) I Consigli Regionali hanno il compito di coordinare e promuovere tutte le iniziative idonee alla massima diffusione dell'attività nella Regione, in conformità agli indirizzi del Consiglio Federale.

In particolare provvedono a:

- a) indire l'Assemblea Regionale, fissando il relativo Ordine del Giorno;
- b) deliberare sulla gestione amministrativo/contabile del Comitato nei termini previsti nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
- c) deliberare i programmi dell'attività sportiva regionale;
- d) proporre al Consiglio Federale i Delegati Provinciali;
- e) conferire, nella prima riunione utile, gli incarichi tecnici di competenza previsti nel Regolamento Organico e gli eventuali incarichi necessari per il funzionamento del Comitato Regionale; tutti i predetti incarichi devono essere sottoposti al Consiglio Federale per la necessaria ratifica;
- f) vigilare su tutte le manifestazioni che si svolgono nella Regione;
- g) designare eventualmente il Presidente Onorario ed i Membri d'Onore del Consiglio Regionale da proporre all'Assemblea Regionale;
- h) ratificare i provvedimenti di sua competenza emanati in caso d'urgenza dal Presidente del Comitato Regionale;
- i) effettuare sopralluoghi per la costituzione di nuove Società Sportive;

- j) esprimere pareri circa le richieste inoltrate dalle Società Sportive della Regione di attrezzature e materiale sportivo, di contribuzione, di assegnazione di gare e quant'altro necessiti di parere consultivo per la successiva approvazione da parte del Consiglio Federale;
 - k) deliberare sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.
- 6) Tutti gli incarichi di nomina, deliberati dal Consiglio Regionale, hanno una durata biennale salvo decadenza, dimissioni o revoca.
 - 7) La Federazione vigila sul corretto funzionamento dei Comitati Regionali ed esercita il controllo contabile sulla loro gestione.
 - 8) Il Consiglio Regionale è convocato, almeno quattro volte l'anno, dal Presidente del Comitato Regionale in seduta ordinaria oppure, su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi componenti, in seduta straordinaria. Alle riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i Delegati Provinciali.
 - 9) Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Il voto non è delegabile.
 - 10) Per la decadenza del Consiglio Regionale e del Presidente Regionale e per l'integrazione degli stessi valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto relative al Consiglio Federale ed al Presidente Federale.

Art. 27. - Delegati Provinciali

- 1) I Delegati Provinciali sono nominati, uno in ogni Provincia, dal Consiglio Federale, su proposta del Consiglio Regionale. La durata del mandato è quadriennale.
- 2) I Delegati Provinciali hanno il compito di sviluppare e promuovere tutte le attività federali inerenti il loro specifico territorio, sulla base di progetti concordati preventivamente con il competente Comitato Regionale. Possono ricevere deleghe dal Comitato Regionale per specifici compiti di competenza dello stesso.
- 3) I Delegati Provinciali, al fine di consentire al competente Comitato Regionale di redigere i programmi di attività di previsione, devono presentare entro i termini stabiliti dallo stesso Comitato Regionale, una relazione contenente i progetti che si intendono realizzare nell'esercizio in questione e per i quali si deve richiedere la necessaria autorizzazione.
- 4) I Delegati Provinciali possono essere invitati, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Regionale.
- 5) Il Delegato Provinciale, a fine anno, deve presentare una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato, per consentire al Consiglio Regionale ed al Consiglio Federale di adottare le opportune valutazioni, nonché i necessari provvedimenti.

Art. 28. - Principi di Giustizia Sportiva

- 1) Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti Federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, l'esigenza di una corretta organizzazione e gestione delle attività sportive, l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "fair play" e la decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo, all'uso di sostanze e metodi vietati, alla violenza sia fisica che verbale, alla commercializzazione ed alla corruzione devono essere

garantite con la istituzione di specifici Organi Federali di Giustizia aventi competenza su tutto il territorio nazionale.

- 2) Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati alla Federazione, per i fatti commessi in costanza di tesseramento, si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle Norme Federali o di altra disposizione loro applicabile.
- 3) I Giudici Sportivi devono essere terzi ed imparziali, scelti in base a criteri oggettivi di professionalità, anche tra i non tesserati.
- 4) Il mandato ha durata quadriennale ed è rinnovabile ad eccezione dei componenti la Commissione Federale d'Appello per i quali è limitato ad un solo quadriennio. Il mandato non può essere revocato se non per giusta causa.

I Giudici Sportivi svolgono la loro funzione in piena autonomia ed il loro mandato è indipendente dalla permanenza in carica degli organi che li hanno designati.

La Giustizia Sportiva deve essere rapida. A tal fine, la durata del processo sportivo non può essere superiore di norma a 30 giorni nel rispetto del diritto alla difesa.

E' consentita, su richiesta della Procura Federale, l'emanazione da parte del Giudice Sportivo di primo grado di provvedimenti cautelari. Tali provvedimenti, tuttavia, non possono protrarsi per più di sessanta giorni. Essi possono essere revocati o modificati dal Giudice Sportivo prima della conclusione del dibattimento. Contro gli stessi è ammesso ricorso al Giudice dell'impugnazione.

Le decisioni di primo grado sono immediatamente esecutive, salva la facoltà per il Giudice dell'impugnazione di sospenderle, su istanza di parte ed in presenza di gravissimi motivi.

Costituisce principio fondamentale della Giustizia Federale quello del doppio grado di giurisdizione sportiva, endo o eso-federale.

Le sentenze devono essere sempre motivate, seppur succintamente, e le udienze sono di norma pubbliche, salvo che l'Orano giudicante disponga diversamente con provvedimento motivato da ragioni di opportunità o riservatezza.

I Giudici Sportivi sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed ai mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso o a quelli nei quali sono stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

I Giudici Sportivi non possono avere alcun tipo di rapporto economico con le Società Sportive affiliate e con i soggetti sottoposti alla propria giurisdizione.

Le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili, alle procure Federali.

I componenti degli Organi di Giustizia non possono far parte dei Collegi Arbitrali istituiti nell'ambito della FIPE.

I Giudici Sportivi sono soggetti soltanto alla legge e all'ordinamento sportivo.

Le decisioni di natura disciplinare passate in giudicato sono soggette ad un giudizio di revisione dinnanzi alla Commissione Federale d'Appello al verificarsi delle ipotesi previste nel Regolamento Federale di Giustizia Sportiva.

- 5) Il Regolamento Federale di Giustizia Sportiva disciplina i casi di astensione e ricusazione dei giudici e la sostituzione dell'eventuale ricusato.
- 6) Il Regolamento disciplina le specifiche circostanze aggravanti ed attenuanti nonché il concorso delle medesime.
- 7) La riabilitazione può essere concessa quando siano decorsi almeno tre anni dall'esecuzione della pena o dall'estinzione della stessa. Competente è la Commissione Federale d'Appello nell'ipotesi in cui il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della pronuncia.

- 8) La sospensione cautelare può essere disposta dal Giudice investito solo su richiesta del Procuratore Federale. Il provvedimento deve contenere, a pena di nullità, la sommaria motivazione a sostegno, nonché la data di scadenza della misura, che non può protrarsi per più di sessanta giorni. Contro questo provvedimento è ammesso reclamo al Giudice dell'impugnazione.
- 9) In materia di doping, si applicano, anche in deroga al Regolamento di Giustizia Federale, le disposizioni emanate dal CONI.
- 10) La Federazione, con le modalità disciplinate nel Regolamento di Giustizia Sportiva Federale, dovrà trasmettere al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia Sportiva Federali, per l'inserimento nel Registro delle Sanzioni Disciplinari dell'Ordinamento Sportivo.

Art. 29. - La Commissione Federale d'Appello

- 1) La Commissione Federale d'Appello è composta di un Presidente, di due membri effettivi e di due supplenti nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione. I Componenti della Commissione Federale d'Appello devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza. Il mandato è quadriennale e rinnovabile per una sola volta consecutivamente. Il mandato è indipendente dalla permanenza in carica dell'Organo che l'ha designata.
- 2) L'Organo giudicante è validamente costituito con la presenza del Presidente e di due componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
In caso di assenza definitiva del Presidente o di componenti effettivi, questi sono sostituiti, rispettivamente, dal componente effettivo e da quelli supplenti in ordine di anzianità di età.
Il Consiglio Federale, nella prima riunione utile, provvederà alle nomine reintegrative.
In caso di assenza temporanea di componenti effettivi, questi sono sostituiti, rispettivamente, dal componente effettivo e da quelli supplenti con lo stesso criterio di cui sopra.
- 3) La Commissione Federale d'Appello decide in via definitiva sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo proposti dall'incolpato o dal Procuratore Federale.
In quest'ultimo caso la decisione impugnata può essere riformata anche in senso più sfavorevole all'incolpato.
- 4) La Commissione Federale d'Appello decide inoltre sui ricorsi di cui all'Art. 17 punto 4).
- 5) I provvedimenti disciplinari sono pubblicati sul Sito Federale.

Art. 30. - Il Giudice Sportivo ed i Giudici Sportivi Aggiunti

- 1) Il Giudice Sportivo ed i Giudici Sportivi Aggiunti, fino ad un massimo di tre, sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione.
Essi devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza. Il mandato è quadriennale è rinnovabile. Il mandato è indipendente dalla permanenza in carica dell'Organo che li ha designati.
- 2) Il Giudice Sportivo decide in prima istanza su tutte le infrazioni disciplinari sottoposte alla sua cognizione dal Procuratore Federale.
- 3) Il Giudice Sportivo può svolgere ulteriori atti istruttori in aggiunta a quelli già assunti dal Procuratore Federale.
- 4) I provvedimenti disciplinari sono pubblicati sul Sito Federale.

Art. 31. - Il Procuratore Federale e i Sostituti Procuratori Federali

- 1) Il Procuratore Federale ed i Sostituti Procuratori Federali, fino ad un massimo di tre, sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente della Federazione.
Essi devono essere in possesso di laurea in giurisprudenza. Il mandato è quadriennale è rinnovabile. Il mandato è indipendente dalla permanenza in carica dell'Organo che li ha designati.
- 2) Il Procuratore Federale:
 - a) riceve le denunce ed i reclami concernenti violazioni disciplinari;
 - b) istruisce le pratiche relative secondo le norme del Regolamento di Giustizia Sportiva promuove anche autonomamente l'azione disciplinare, investendone il Giudice Sportivo;
 - c) dispone l' archiviazione degli atti in caso di manifesta infondatezza della notizia disciplinare;
 - d) può ricorrere alla Commissione Federale d'Appello avverso le decisioni adottate dal Giudice Sportivo;
 - e) presenza, formulando proprie richieste, alle udienze del Giudice Sportivo ed a quelle della Commissione Federale d'Appello.

Art. 32. - Regolamenti Federali

- 1) Il Consiglio Federale, per l'attuazione delle norme contenute nel presente Statuto, provvede all'emanazione del Regolamento Organico, di Giustizia Sportiva, Amministrativo e degli altri Regolamenti Federali contenenti le norme tecniche ed amministrative attinenti al funzionamento della Federazione ed all'esercizio dell'attività sportiva.
- 2) Il Regolamento Organico Federale ed il Regolamento di Giustizia Sportiva sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'Art. 7), Punto 5), Lett. L) dello Statuto del CONI.
- 3) I predetti Regolamenti e le loro modifiche non possono essere in contrasto con le norme del presente Statuto.

Art. 33 - Modifiche dello Statuto

- 1) Le proposte di modifica dello Statuto possono essere di iniziativa del Consiglio Federale e degli aventi diritto di voto. In quest'ultimo caso le proposte, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto che rappresentino almeno un terzo del totale dei voti.
- 2) Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro sessanta giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà aver luogo nei successivi trenta giorni.
- 3) Le proposte di modifica dello Statuto, inviate tempestivamente alle Società Sportive, devono essere deliberate dall'Assemblea Nazionale Straordinaria costituita in prima convocazione dal 50% più uno degli aventi diritto che rappresentino almeno un terzo dei voti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto che rappresentino sempre un terzo dei voti; le deliberazioni entrano in vigore il giorno dopo l'approvazione da parte dei competenti organi di legge.

Art. 34. - Scioglimento della Federazione

La proposta di scioglimento della F.I.P.E. ed i relativi provvedimenti conseguenti, devono avvenire osservando le disposizioni del Codice Civile relative ad Associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

Art. 35 — Norma transitoria

L'applicazione dell'Art.14) decorre a partire dal primo anno del nuovo quadriennio olimpico 2013-2016.

Art. 36 — Norma finale

Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.